

Contributi - Socio amministratore di s.r.l. - Iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali – Condizioni.

Tribunale di Ravenna, 28.05.2006, n. 234 - Dott. Rivero - C. (Avv. Sangiorgi) - INPS (Avv. Vagliasindi)

Il socio di srl che con carattere di abitualità e prevalenza presta attività lavorativa in imprese sociali aventi natura commerciale è tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti senza che rilevi, in contrario, il fatto che lo stesso socio percepisca un compenso e sia iscritto anche alla gestione separata in qualità di amministratore della società.

FATTO - Con ricorso a questo giudice C.G. chiedeva l'annullamento del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti ex art.1, comma 203 l.662/96, e di ogni altro atto presupposto, mediante cui l'INPS di Ravenna aveva disposto che avesse l'obbligo di iscriversi alla predetta gestione sulla base del fatto che fosse socio ed amministratore unico della società Mita srl la quale esercita attività di commercio macchine usate da movimento terra ed autocarri previo ricondizionamento.

A fondamento della domanda il ricorrente esprimeva che per l'attività da egli svolta come amministratore, nei termini descritti in ricorso, percepiva un compenso sul quale versava i contributi, essendo iscritto alla gestione separata prevista dall'art. 2, comma 26 L.335/95; deduceva pertanto l'illegittimità della pretesa con la quale l'INPS sosteneva che l'attività svolta come socio ed amministratore della società dovesse essere obbligatoriamente iscritta anche nella gestione commercianti ex art.1, comma 203 l.662/96.

L'INPS si è costituito in giudizio opponendosi all'accoglimento del ricorso di cui eccepeva la infondatezza sia in fatto sia in diritto sostenendo che, sulla scorta delle stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede amministrativa, fosse stata ampiamente accertata la partecipazione del ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza all'attività aziendale della società avente natura commerciale; e che pertanto fosse dovuta la sua iscrizione alla gestione commercianti in applicazione dell'art. 1, comma 203 l.662/1996 secondo cui i soci di srl (la cui attività rientri tra quelle individuate dall'art.29, l.160/75 e succ. mod. ovvero dall'art.49, comma 1, lett d, l.88/1989) debbono essere iscritti alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali con decorrenza 1° gennaio 1997, a tal fine rilevando sia l'attività esecutiva sia l'attività di organizzazione e direzione svolta dal socio.

La causa è stata istruita col deposito di documenti e l'assunzione di prove testimoniali; quindi è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

DIRITTO

1. La domanda è infondata sia che in diritto alla stregua delle seguenti considerazioni.

Anzitutto deve premettersi che dal 1° gennaio 1997, secondo l'art. 1, co. 203 della legge 662/96, corre l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti per i soci di srl che con carattere di abitudine e prevalenza prestino attività lavorativa in imprese sociali avente natura commerciale ai sensi di legge (art. 29 l. 160/75 e art. 49, comma 1 lettera d, l. 88/1989).

Presupposto necessario e sufficiente ai fini della stessa iscrizione è che il socio espliciti attività lavorativa ed inoltre - come si ricava dalla stessa legge e da una interpretazione sistematica della materia - che non esista iscrizione ad altra gestione previdenziale sulla base del titolo negoziale che regge la medesima attività lavorativa.

Non si può escludere infatti in via di principio che la stessa attività lavorativa svolta dal socio possa essere retta da un titolo negoziale di diversa natura (autonomo, subordinato o parasubordinato) sempre che ovviamente sussistano realmente i relativi elementi costitutivi.

Non rileva invece, ad avviso di questo giudice, il fatto che lo stesso socio percepisca un compenso e sia tenuto anche, all'iscrizione nella gestione separata in qualità di amministratore della società; dato che si tratta di due obblighi differenti che ben possono coesistere siccome hanno riguardo ad attività ed a basi imponibili differenti.

2. Va infatti considerato che, ai fini della corretta iscrizione del socio nella gestione previdenziale più coerente con il tipo di attività prestata, non possono mai confondersi, già sul piano concettuale, le attività inerenti al ruolo di amministratore con quella esplicita come lavoratore (neppure quando questa seconda attività si esplicita al livello più elevato dell'organizzazione e della direzione).

Si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti: l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica (al limite di mandato ex 2260 c.c.); essa comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza ed è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale (e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza).

L'altra attività è invece rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso della collaborazione prestata a favore della società da lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, ecc.

3. Di più va considerato, al fine di ricostruire l'esatto significato della normativa che si commenta, che quand'anche il socio partecipi concretamente alla stessa attività aziendale non per questo ne deriverebbe - ad avviso di questo giudice - l'automatica iscrizione alla Gestione commercianti, ben potendo venire in rilievo la stessa gestione dei collaboratori ovvero quella dei lavoratori subordinati, nell'ipotesi in cui a fondamento della stessa attività sussista (realmente) un titolo ed un rapporto contrattuale di questa natura.

Vale osservare che in materia di rapporti di lavoro debba prevalere sempre il principio di effettività

(anche per il principio di indisponibilità del tipo negoziale che si impone allo stesso legislatore perlomeno sotto alcuni aspetti di garanzia); e tanto più quando alla natura del rapporto siano correlati riflessi in ambito previdenziale, essendo quest'ultimo un ambito a sua volta fortemente connotato dalla natura inderogabile della relativa disciplina.

4. Va pertanto affermato che l'obbligo di iscrizione dei soci di srl alla Gestione degli esercenti attività commerciali previsto dell'art. 1, comma 203 l. 23.12.1996 n. 662, intanto può ritenersi sussistente in quanto manchi altra idonea iscrizione che segua il titolo della prestazione di lavoro.

Ciò del resto non è imposto soltanto da una esigenza di mera coerenza sistematica, ma si evince dalla *ratio* stessa della legge in discorso con la quale in sostanza si è voluto coprire un buco contributivo, non certamente scardinare un sistema o pretendere una duplicazione di iscrizioni previdenziali e di oneri contributivi (in relazione allo stesso titolo).

Come riconosciuto dallo stesso INPS infatti la finalità dell'innovazione introdotta con la L. 662/96 va individuata nell'esigenza di evitare che grazie allo schermo societario la prestazione di lavoro del socio all'interno dell'impresa sociale sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria; esigenza che manifestamente non esiste quando vi sia già l'assolvimento dell'obbligazione contributiva in correlazione al reale rapporto contrattuale esistente con iscrizione ad altro regime previdenziale (sia esso quello dell'AGO, com'è ovvio; sia esso altro regime valevole per i lavoratori autonomi).

Non è pertanto sufficiente, ad avviso di questo giudice, che i soci di srl commerciali partecipino al lavoro aziendale (nemmeno con carattere di abitualità e prevalenza) per essere iscritti alla gestione commercianti; occorre anche che non sussista altro titolo che obblighi all'iscrizione a diversa gestione ed è necessario pertanto ai fini della legge che l'attività di lavoro venga espletata dal socio in quanto tale.

5. Tutto ciò peraltro risulta espressamente dai commi 202 e 208 dell'art. 1 della l. 662/96 che escludono dall'assicurazione ex l. 613/1996 (gestione previdenziale per i soggetti esercenti attività commerciali) i lavoratori autonomi professionisti ed artisti nonché i lavoratori autonomi *"iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente"*.

6. Venendo ora al caso di specie va rilevato che l'obbligo del ricorrente di pagare i contributi alla stessa gestione commercianti consegue pacificamente dal fatto che, come risulta dalle stesse dichiarazioni rilasciate del medesimo ricorrente in sede ispettiva, egli sia l'unico soggetto che non solo eserciti la propria attività di amministratore intesa al funzionamento della società quale autonomo soggetto di diritto; ma anche operi all'interno della stessa attività aziendale nei confronti di clienti e di terzi acquistando e vendendo le macchine usate previa riparazione; la società non ha

infatti altri dipendenti o altri collaboratori continuativi sicché ogni attività (negoziale, amministrativa ed accessoria) necessaria alla realizzazione dello scopo proprio della società (sia livello operativo che gestorio) deve essere svolta dal medesimo ricorrente; a nulla rilevando invece che l'attività di riparazione tecnica dei veicoli o l'attività di immatricolazione degli stessi venga affidata a terzi, essendo evidente che è comunque il ricorrente che deve prendere contatto con i terzi, programmarne l'intervento, mantenerne i rapporti, pagarli, recarsi presso le banche, ecc..

7. Come già rilevato, nessun valore può rivestire neppure il fatto che il ricorrente sia già iscritto alla gestione separata come amministratore e paghi i contributi sul compenso percepito. Ad avviso di questo giudice infatti è possibile una doppia iscrizione ed imposizione del socio amministratore presso la gestione separata e presso la gestione commercianti.

La tesi contraria trascura di considerare che un divieto di doppia imposizione potrebbe valere solo quando venisse assoggetta più volte la stessa attività lavorativa; mentre l'attività di lavoro e quella di amministratore sono attività che vanno nettamente distinte sul piano concettuale (anche se in alcune situazioni sono difficilmente scorparabili sul piano probatorio).

Si trascura inoltre di valutare che non si tratta di assoggettare più volte gli stessi redditi, bensì al contrario di assoggettare redditi diversi, cioè aventi una base imponibile differente (in un caso i compensi percepiti dai soci in qualità di amministratori con esclusione di qualsiasi minimale; nell'altro il reddito d'impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali ed attribuito al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili; col rispetto del minimale di legge).

Pure si trascura di considerare che ciò normalmente avviene nell'ordinamento quando si esercitano più attività entrambe rilevanti nel sistema previdenziale; tanto più nell'ambito di distinte gestioni: il dipendente o il professionista che abbia anche un rapporto di co.co.co. con un committente (oggi basta anche un rapporto occasionale superiore a € 5000) deve obbligatoriamente iscriversi anche alla gestione co.co.co. e pagare i contributi dovuti.

Soprattutto si trascura di valutare che la stessa legge prevede già espressamente la doppia iscrizione (art.59,16⁰ comma 1.449/1997; art.51,1° comma 1.488/1999) quando diversifica le aliquote degli iscritti alla gestione separata (10 o 19%) a seconda che “risultano iscritti ad altre forme obbligatorie” oppure o no.

Trattasi di una previsione di indubbio valore sul piano sistematico anche ai fini dell'interpretazione della normativa che qui riguarda; dal momento che per un verso smentisce la tesi secondo cui la gestione separata rappresenterebbe una forma di assicurazione succedanea, laddove al contrario si tratta di una assicurazione obbligatoria che non cede nemmeno rispetto all'iscrizione ad altra gestione (si riduce soltanto la percentuale dei contributi). Soprattutto la stessa previsione vale a confermare che lo stesso amministratore di srl iscritto alla gestione separata, in caso di attività

lavorativa prestata all'interno della società in modo abituale e prevalente, debba (in mancanza di altro titolo) essere iscritto anche alla gestione commercianti non ostandovi alcuna regola di principio.

8. Ad avviso di questo giudice nessuna contraria indicazione potrebbe neppure desumersi dall'art. 1, comma 208 della legge 662/96, il quale pone un principio di prevalenza e di specialità che non può essere riferito al rapporto tra attività lavorativa del socio e attività amministrativa dell'amministratore; la norma si riferisce invece alla "attività professionale" prevalente, e se conferma la possibilità che l'attività operativa possa essere svolta oltre che come socio (in quanto tale) anche come collaboratore coordinato o come lavoratore autonomo, non si riferisce punto all'attività espletata come amministratore; tra attività amministrativa ed attività di lavoro non si pone neppure un problema di prevalenza, trattandosi di attività differenti, di per se non comparabili.

9. Non si intuisce perciò il valore dell'obiezione secondo cui l'attività di amministratore del ricorrente fosse prevalente rispetto a quella operativa; dato che la prevalenza richiesta dalla legge si riferisce alla partecipazione all'attività commerciale operativa (che deve essere anche continuativa) per un verso; e per altro verso, alla prevalenza del titolo in base al quale la stessa viene espletata rispetto all'attività svolta dal socio in quanto tale.

Neppure rileva l'obiezione secondo cui avendo il ricorrente percepito un unico compenso elevato, egli non dovrebbe pagare nulla alla gestione commercianti ovvero sarebbe necessario districare il compenso percepito come a.u. da quello riferito all'attività lavorativa. Si tratta di un'obiezione che non tiene conto anzitutto del fatto che la contribuzione alla gestione commercianti non va assolta sui compensi ma sugli utili, salvo i minimali; sicché l'Inps non deve scindere all'interno del compenso quanto si riferisce all'una o all'altra attività, avendo la legge individuato le relative basi imponibili.

10. Più in generale le stesse obiezioni non tengono conto della natura inderogabile dell'obbligo previdenziale (anche di quello stabilito dalla legge 662/96 a carico dei soci di srl) e sottendono una sorta di pretesa ad un inammissibile "fai da tè previdenziale"; dal momento che il ricorrente, in sostanza, vorrebbe scegliersi il regime contributivo (unico o doppio) a seconda dell'entità e del sistema di determinazione del compenso percepito dalla stessa società di cui è l'unico amministratore.

11. Per le ragioni fin qui esposte la domanda principale va respinta. Va respinta anche la domanda subordinata con la quale si chiede a questo giudice di dichiarare quale sia il corretto regime previdenziale da assolvere da parte del ricorrente, essendo detto regime correttamente già individuato dall'Inps nei propri atti; lo stesso istituto ha pure tenuto correttamente conto della riduzione che ne deriva in relazione ai contributi versati alla gestione separata che vanno quindi

richiesti in restituzione all'Inps.

Per quanto attiene le eventuali sanzioni, ad oggi non irrogate, si può solo osservare che secondo l'art. 116 della l. 388/2000 le sanzioni e gli oneri accessori vanno calcolati secondo il nuovo più favorevole regime introdotto dalla stessa norma e non in base al regime previsto dalla l. 662/96; va pure tenuto conto che si tratta di omissioni e non di evasioni, e di questioni in cui sono implicati anche profili interpretativi controversi in dottrina e giurisprudenza.

Si spiegano così le determinazioni assunte nel dispositivo; le spese si compensano per la natura della controversia.

(Omissis)